



Cassa Edile di Parma
Via Nobel, 13/a
43122 Parma

Circolare n° 006/2012

**A tutte le Imprese
iscritte presso la Cassa Edile di Parma**

**A tutti i Consulenti
Loro sedi**

Parma, 16 marzo 2012

Oggetto: Controllo ore di assenza

Spett.le Impresa, Spett.le Consulente,

In attuazione dell'accordo siglato il 24 novembre 2011 disponibile sul sito www.parmaedile.it, con particolare riferimento al punto 3, a far data dalla denuncia contributiva del mese di aprile 2012 la Cassa Edile di Parma attiverà un sistema di controllo sulle ore denunciate ma **non** lavorate con effetto bloccante:

▪ **Assenza ingiustificata sanzionata:** nel caso fossero denunciate ore di questo tipo, l'Impresa dovrà far pervenire alla Cassa Edile, contestualmente alla denuncia mensile, copia della lettera di contestazione e, successivamente, entro 60 giorni dal termine per la presentazione della denuncia, la documentazione che attesti l'espletamento della procedura disciplinare a carico del lavoratore. Entro lo stesso termine l'Impresa dovrà versare a Cassa Edile l'importo della multa disciplinare se prevista. In caso di mancato invio della documentazione e del versamento dell'eventuale multa, Cassa Edile provvederà a sanzionare l'impresa per un importo pari alla contribuzione, calcolata sulle ore di assenza, secondo le aliquote in vigore al momento con esclusione dell'accantonamento GNF.

Tali importi dovuti e non versati concorreranno a determinare il raggiungimento del limite dei 100 euro al superamento del quale l'impresa sarà considerata irregolare ai fini Durc con segnalazione in BNI.

La sanzione dovrà essere versata sul conto Cassa Edile (IBAN IT 40 A 02008 65980 000101245402 presso Unicredit spa - Filiale di San Polo di Torrile – PR) con bonifico a parte e dovrà riportare la dicitura : “ Sanzione comminata al lavoratore.....”

▪ **Permessi non retribuiti:** per ogni operaio, nell'arco dell'anno solare possono essere giustificate soltanto 40 ore di permesso non retribuito (comunicazione CNCE n° 346 del 21/03/2008); le ore in esubero saranno soggette alla contribuzione Cassa Edile (con l'esclusione dell'accantonamento GNF) e verranno considerate ai fini del raggiungimento dei quorum ore per sussidi e prestazioni. Per i contratti part time le ore giustificate saranno rapportate alla percentuale del contratto. Le ore in eccedenza rispetto a quelle giustificate dovranno essere indicate nella casella del MUT “ ore permesso non retribuito sanzionato”

- **Aspettativa non retribuita**: Come previsto dal CCNL Industria (Art. 39) e dal CCNL Artigianato e PMII (art. 30), l'aspettativa non retribuita potrà essere richiesta una volta all'anno per motivi di studio, personali o familiari e per un periodo della durata minima di 4 settimane consecutive. Il periodo potrà essere frazionato (per una durata minima di ciascun periodo di 2 settimane) solo in caso di necessità di uscita e rientro dell'operaio dal territorio nazionale. L'impresa dovrà comunicare per iscritto e **preventivamente** alla Cassa Edile il periodo di aspettativa concesso con relative motivazioni. Nel caso di espatrio, la Cassa Edile si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa la documentazione comprovante il viaggio.
- **Ferie collettive**: le ferie collettive godute, anche se non maturate, saranno ammesse solo per i periodi 15 dicembre/15 gennaio e nel mese di agosto. Diverse situazioni dovranno essere preventivamente comunicate alla Cassa Edile.
- **Ore presso altre casse**: non dovranno più essere dichiarate.

Dal controllo non rientreranno le ore di sospensione lavorativa e retribuita previste dal contratto o dalla legge, come le ore d'assenze per cariche sindacali o funzioni elettive, i permessi sindacali non retribuiti, ..

Per tutte le altre tipologie di ore denunciabili, Cassa Edile si riserva la facoltà di richiedere idonea documentazione attestante l'evento.

Distinti saluti.

Il Direttore
della Cassa Edile di Parma
Geom. Maurizio Fanzini

